

Roma, 14 maggio 2007

On. Alessandro Bianchi
Ministro Trasporti

p.c. Commissione di Garanzia
Legge 146/90

Oggetto: Ordinanza n. 144T dell'11 maggio 2007

Il 16 aprile 2007, le scriventi Segreterie Nazionali hanno proclamato lo sciopero degli addetti alla circolazione treni: dalle ore 21 del 17 alle ore 21 del 18 maggio 2007 e degli addetti agli uffici ed impianti fissi (intera prestazione lavorativa).

Lo sciopero è stato proclamato nel rispetto di quanto previsto dalla legge 146/90, così come modificata dalla legge 83/2000 e dell'accordo nazionale del 23.11.1999 e successive integrazioni ed è stato inserito nel calendario degli scioperi redatto dal vostro Osservatorio sui conflitti sindacali.

La Commissione di Garanzia non ha formulato nessun rilievo sull'azione di sciopero così come proclamata, ritenendola pertanto conforme alla legge sotto ogni profilo.

Alle ore 16 circa di venerdì 11 maggio perveniva invece presso i nostri uffici un invito ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge a desistere dallo sciopero così come proclamato a causa di una pretesa "coesistenza di proteste" con azioni promosse nel settore del trasporto aereo, suggerendo di concentrare tutte le astensioni dal lavoro nel giorno di giovedì 17 maggio e di ridurre la durata a sole otto ore dalle ore 10 alle ore 18).

La pretesa "coesistenza di proteste" veniva ricavata dalla avvenuta successiva dichiarazione di altri scioperi proclamati per il giorno 14 maggio (dalle ore 10 alle ore 18) da alcuni sindacati del settore trasporto aereo (Controllori di volo della Società ENAV) e per il giorno 21 maggio (della durata di 24 ore) dal personale navigante di cabina della Società Alitalia.

Venerdì 11 maggio, dopo solo 3 ore dall'invito sopra descritto, veniva inviata l'ordinanza di precettazione in oggetto, con la quale, tra l'altro, è stata disposta la riduzione della durata dello sciopero da noi proclamato il 16 aprile (da 24 ore a 8 ore).

In data odierna, con riferimento alla citata ordinanza ministeriale, è giunta presso i nostri uffici una vostra ulteriore comunicazione con la quale è stato precisato che l'ordine di riduzione della durata dello sciopero a 8 ore (dalle ore 10 alle ore 18) "... è riferito at giorno 17 maggio 2007".


Come è evidente, l'ordinanza in oggetto presenta numerosi profili di illegittimità. Essa infatti:

- è stata emessa in assenza dell'esperimento del tentativo di conciliazione;
- difetta della motivazione relativa ai requisiti di "necessità ed urgenza" che, peraltro, in assenza della segnalazione "autorizzativa" della Commissione di garanzia, devono essere osservati con maggiore rigore (nella specie i requisiti non sussistono in quanto si tratta di scioperi che rispettano le limitazioni previste dalla l.n.146/90 come modificata dalla l.n.83/2000; lo prova il fatto che la Commissione di garanzia ha rilevato una irregolarità relativa alla rarefazione nel trasporto aereo ma non ha ritenuto tale irregolarità rilevante ai fini della segnalazione "di pericolo" per i diritti degli utenti, non chiedendo l'intervento dell'Autorità precettante);
- viola l'art. 13 lett.e) che consente le astensioni anche ravvicinate nel tempo tra servizi alternativi;
- viola l'art.8 della l.n.146/90 che non consente all'Autorità precettante di anticipare lo sciopero (lo sciopero FS è stato proclamato dalle 21 del 17 maggio alle 21 del 18 maggio: il Ministro, imponendo la riduzione dalle 10 alle 18 con riferimento al giorno 17 maggio ha di fatto anticipato l'inizio dello sciopero).

Le scriventi Organizzazioni Sindacali chiedono pertanto la revoca dell'ordinanza in oggetto e il ripristino della legalità, nel rispetto del diritto degli utenti e dei lavoratori in sciopero.


Le Segreterie Nazionali

Filt
(F. Nasso)


Fit
(G. Luciano)


Uilt
(D. Del Grosso)


Or.S.A.
(A. Romano)


Fast-Ferrovie
(P. Barbassi)


Ugl
(U. Nespoli)
